



**COMUNE DI
SAN FELICE DEL BENACO
PROVINCIA DI BRESCIA**

CODICE ENTE 10421	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 8	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SECONDO SEMIPERODO REGOLATORIO 2024-2025 (ANNUALITA' 2025) ED ESAME E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 20:30, nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Pres	Ass
MANOVALI MARZIA	Si	No
ROBUSTI SIMONA	Si	No
LAVELLI DARIO	Si	No
TONOLI GIOVANNI	Si	No
BACCOLO AMADIO	Si	No
FERRARI	Si	No
ALESSANDRO		
D'AIETTI FLAVIO	Si	No
MAFFIOLETTI SERGIO	Si	No
FONTANA LIDIA	Si	No
MARSILETTI GIANLUIGI	Si	No
COMINI PAOLO	Si	No
GAETARELLI ELISA	Si	No
SERAFINI LUCA	Si	No
Totali	13	0

Partecipa il Signor Segretario comunale DOTT. GIOVANNI ANTONIO COTRUPPI il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Signor Presidente del Consiglio Comunale SERGIO MAFFIOLETTI assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 01 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 30/06/2025

OGGETTO: CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SECONDO SEMIPERODO REGOLATORIO 2024-2025 (ANNUALITA' 2025) ED ESAME E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.

Il Presidente passa la parola dalla dott.ssa Cobelli che relaziona sull'argomento.

Il Segretario Generale interviene sull'allegato B2, che viene integrato allegandolo alla deliberazione proposta.

I Consiglieri concordano che l'allegato B2, omesso nella documentazione consegnata, venga allegato al presente verbale.

Interviene il Consigliere Serafini che legge uno scritto che consegna in allegato al verbale della presente deliberazione.

Il Consigliere Marsiletti propone un emendamento, condiviso nella sua versione riformulata dal Consigliere Serafini come segue:

inserire nel dispositivo della presente deliberazione la dicitura *"Il pagamento dell'acconto entro il 28 luglio 2025 non comporterà sanzioni e/o interessi come da precedente comunicazione"*.

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, commi 651 e seguenti della Legge n.147/2013, in cui si prevede che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti assimilati e per la determinazione della tariffa siano stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

VISTA la Determinazione n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021 di ARERA *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"* con la quale l'Autorità ha approvato i documenti, necessari per l'approvazione del PEF Tari 2022-2025;

VISTA la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 con la quale ad oggetto: *"AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)"* mediante la quale l'Autorità ha definito i criteri

e le modalità di aggiornamento biennale per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, così come già previsto nella sopracitata Delibera n. 363/2021;

VISTA la Determina ARERA 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 con la quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25 04 2024 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione revisione ordinaria ex art. 28.4 della Delibera Arera n.363/2021/R/RIF del Piano Economico Finanziario per il secondo semiperiodo regolatorio 2024-2025 ed approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2024"; (allegato d)

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per il biennio 2024-25 del secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che dovrà essere trasmessa all'Autorità la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe (già deliberata con atto sopra richiamato);

DATO ATTO che la già citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif stabilisce che il PEF deve essere oggetto di validazione consistente in una verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in capo all'Ente Territorialmente Competente o a un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore nominato all'EnteTerritorialmente Competente;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di San felice del Benaco non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, sono svolte dal Comune.;

RICHIAMATA la determinazione dell'area contabile n.315 del 30.12.2021 con la quale è stato affidato alla Società Five Consulting , il servizio di supporto per la validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana, in attuazione delle disposizioni di ARERA per quanto di competenza del Comune, al fine di garantire, considerata la complessità di interpretazione e l'evoluzione normativa, adeguati profili di terzietà e una elevata professionalità interdisciplinare indispensabile per esaminare tutti gli aspetti richiesti;

VISTO il "Piano Finanziario pluriennale 2024-2025 revisione ordinaria TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" e delibera ARERA 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 predisposto sulla base del "PF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25 04 2024, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2025
Totale PEF	€ 1.040.041,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2025
Totale Quadro Tariffario	€ 1.000.494,00
Parte Variabile	€ 590.959,00
Parte Fissa	€ 409.535,00

RITENUTO di poter confermare il “Piano Finanziario pluriennale 2024-2025 TARI” in merito ai valori espressi per l’annualità 2025, come previsto dall’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 “MTR-2”, e successivamente dalla delibera ARERA n. 389/2023/R/RIF e Determina ARERA N.1/DTAC/2023;

VISTO l’articolo 10-ter del D.L. n. 25/2025 (cd. Decreto “PA”) il quale dispone la proroga straordinaria per l’anno 2025 riguardante l’approvazione delle delibere relative alla TARI (Piano Finanziario, tariffe, Regolamento) il cui termine di approvazione è ora fissato al 30 giugno;

VISTI

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

CONSIDERATO che l’Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, mediante la quale vengono stabiliti nuovi principi in base ai quali procedere all’individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto.

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) che dispone la revisione infra periodo del PEF pluriennale per il biennio 2024-2025;

CONSIDERATO che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità europea, tese a dare impulso all’Economia circolare;

VISTA la deliberazione ARERA n.15 del 18/01/2022 che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure

di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale.

VISTI inoltre:

- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo.

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale “le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;

CONSIDERATO che:

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

VISTA la Legge 17 maggio 2022 n. 60 recante: *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»).*

VISTO l’art. 2 comma 7 della sopra citata Legge il quale dispone che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

VISTO l’art. 2 comma 8 sopra citata Legge il quale dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.

205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma precedente e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci;

DATO ATTO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) □□1,□, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;
- b) □□2,□, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

DATO ATTO altresì che la Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif ARERA, all'articolo 2, dispone che sia istituita la componente perequativa unitaria UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, quantificabile in 6 euro/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI.

VISTO il Piano Economico Finanziario per biennio 2024-2025 sopra richiamato;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 sulla base del PEF 2024 2025 già approvato;

RICHIAMATO il prospetto del "Piano Finanziario per il biennio 2024-2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" predisposto sulla base del "PF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni che si riporta per chiarezza:

	2025
Totale PEF	€ 1.040.041,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2025
Totale Quadro Tariffario	€ 1.000.494,00
Parte Variabile	€ 590.959,00
Parte Fissa	€ 409.535,00

PRESO ATTO dell'attribuzione alle utenze domestiche del 50,50% alle utenze domestiche del costo complessivo e del restante 49,50% alle utenze non domestiche (allegato a);

VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2025 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche con proiezione del gettito (allegato b1 e b2);

PRESO ATTO delle tabelle di confronto delle tariffe tari 2024-2025 delle utenze domestiche e non domestiche (allegati c1 e c2);

PRESO ATTO della proiezione teorica, in base alla articolazione tariffaria da applicare all'anno 2025 determinata in conformità alle disposizioni sopra descritte, pari all'importo di € 1.000.494,00;

DATO ALTRESI' ATTO che sull'importo della Tari viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgvo n.504 del 30.12.1992, nella misura del 5% come previsto dall'articolo 1 c.666 della legge n.147 del 27.12.2013 (riscosso direttamente dalla Provincia)

CONSIDERATO CHE il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.18 del 6.06.2023 prevede agevolazioni pari al 25% della parte variabile della tariffa per il compostaggio domestico ed al 50% della tariffa per le attività del centro storico;

PRESO ATTO che le sopracitate agevolazioni comportano un minor gettito stimato pari rispettivamente ad €1.993,23 ed € 17.940,21 (il primo finanziato nel Pef ed il secondo con risorse proprie dell'Ente);

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe Tari da applicare per l'anno 2025 dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024-2025, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR 2 di Arera allegato f);

PRESO ATTO della determinazione dell'area economico-finanziaria n. 124 del 23 05 2025 con la quale e' stato approvato l'acconto del ruolo tari per l'anno 2025 con scadenza 28 giugno 2025 e riscossione a mezzo modello unificato (F24),

RITENUTO di stabilire n. 2 rate con scadenza:

28 GIUGNO 2025

31 DICEMBRE 2025;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui Rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato articolo 13, comma 15 ter, del D. L. n. 201 /2011, ovvero mediante inserimento sul portale del federalismo fiscale;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe Tari da applicare per l'anno 2025;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 20.12.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*».

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Tutto ciò premesso e considerato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale approva l'emendamento di cui sopra proposto da Marsiletti e Serafini all'unanimità.

A maggioranza di voti favorevoli, astenuto esclusivamente il Consigliere Serafini,

DELIBERA

- 1. DI PRENDERE ATTO** e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. DI CONFERMARE** il “PEF pluriennale TARI 2024-2025” per l’annualità 2025, come da relazione di validazione della Società Five Consulting Srl incaricata della procedura di validazione, registrato al protocollo comunale con n. 3783 in data 12.04.2024;
- 3. DI APPROVARE** le tariffe TARI per l’anno 2025 allegate alla presente sotto la lettera b (b1 e b2)
- 4. FISSARE** n.2 rate per la scadenza del tributo: 28 giugno e 31 dicembre 2025;
- 5. DI DARE** atto che il pagamento dell’acconto entro il 28 luglio 2025 con comporterà sanzioni e/o interessi come da precedente comunicazione;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

A maggioranza di voti favorevoli, astenuto esclusivamente il Consigliere Serafini

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta è sciolta alle ore 21,15

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente
Sergio Maffioletti

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

Il Sindaco
Marzia Manovali

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Antonio Cotrupi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*